

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1036

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AIMI, BUZZI, FALETTI e PASINI

Annunziata il 15 luglio 1954

**Provvidenze a favore delle zone colpite dal nubifragio
del 15 e 16 giugno 1954 in provincia di Parma**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella notte fra il 15 ed il 16 giugno 1954 un nubifragio di eccezionale violenza si è abbattuto sulla zona precollinare della provincia di Parma, a sud della via Emilia racchiusa fra i corsi d'acqua del Baganza e dello Stirone comprendente i comuni di Noceto e Medesano e parte di quelli di Sala Baganza, Collecchio, Fidenza e Salsomaggiore. Gli effetti dell'alluvione si sono estesi anche nei comuni a nord della via Emilia di Fontannellato, Fontevivo, San Secondo, Soragna e Busseto.

Le acque meteoriche cadenti con eccezionale intensità e per la durata di varie ore hanno originato un'onda di piena di altezza forse mai verificatasi in precedenza non solo nei torrenti principali che scorrono sul fondo valle, ma anche nei rii secondari che si sono mostrati insufficienti a contenere le acque di falda e nei canali di bonifica e di irrigazione, ove si sono verificate estese tracimazioni; alcuni manufatti stradali non hanno consentito il normale defluire della piena ed hanno provocato elevati e dannosi rigurgiti, particolarmente gravi nella frazione di Sanguinaro alla confluenza dei rii Grande e Borghetto, ove si è lamentata anche una vittima umana.

I danni possono essere così riepilogati:

Danni ai fabbricati. — Alcuni fabbricati sono stati distrutti, mentre un numero rilevante di essi ha riportato allagamenti di cantine e dei piani terreni con altezze di

acqua di oltre un metro, dissesti di pavimenti, e di solai sollevati dalla pressione dell'acqua, lesioni ai muri.

L'entità della spesa occorrente per la riparazione delle case di abitazione si aggirerà sui venti milioni circa.

Danni alle strade. — Le strade hanno riportato danni di vasta entità per deposito di terriccio, corrosione di banchine, abrasione del manto stradale con asportazione anche totale della pavimentazione in macadam, per numerosissime frane e scoscendimenti di scarpate con invasione della sede stradale, per danni a manufatti minori risultati generalmente di luce insufficiente per un regolare deflusso delle acque.

L'entità della spesa occorrente per sgombrare di frane, riattamento del piano stradale, ripristino o rifacimento delle opere d'arte ammonta ad oltre lire 150.000.000.

Danni all'agricoltura ed alle opere di bonifica. — Vari argini e manufatti del Consorzio unico della Bassa Parmense hanno subito alcune rotture ed avarie gravi, con un danno di circa 30 milioni.

L'alluvione ha causato la copertura con limo di larghi strati di terreno, l'asportazione e scalzamento di piantine di coltivazioni primaverili, il piegamento fino a terra del granoturco e grano, lo sradicamento di piante arboree lungo i torrenti ed i rii.

Inoltre in parecchie zone si sono verificati movimenti di terra e trasporti di sassi,

che hanno sconvolto la superficie ed il profilo longitudinale dei campi.

Vari fabbricati colonici sono stati danneggiati e qualcheduno distrutto per intero.

I danni all'agricoltura possono valutarsi nell'ordine di lire 300 milioni.

* * *

Complessivamente quindi i danni arrecati dalla alluvione ammontano a circa lire 500 milioni.

L'intervento delle autorità con opere di assistenza e di pronto soccorso ha sopperito alle necessità più immediate, ma ora è ne-

cessario apprestare uno strumento legislativo che consenta di risarcire i danni e favorisca la ripresa economica delle zone colpite.

A tale scopo con la presente proposta si mira ad estendere, alle zone colpite dall'alluvione del 15 giugno 1954, le stesse provvidenze previste dalle legge 10 gennaio 1952, n. 9, e 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle zone colpite dalle alluvioni del 1951, ravvivando nella situazione determinatasi nei comuni della provincia di Parma le stesse condizioni e le stesse situazioni che giustificavano allora i provvedimenti a cui ci si richiama.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze disposte negli articoli da 1 a 5 compreso, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno del 1951 sono estese alle zone della provincia di Parma disastrose dalla alluvione del giugno 1954.

ART. 2.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 4, e da 9 a 13 compresi dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 e successive modificazioni ed integrazioni sono estese alle località della provincia di Parma danneggiate dalla alluvione del giugno 1954.

ART. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispet-

tivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

ART. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 sarà fatto fronte coi fondi di riserva del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.